

Prot. P78-2019  
Il Presidente

A tutti i Soci  
Loro Sedi

Cari Amici,

faccio seguito alle mie precedenti, Prot. P38-2018, Prot. P42-2018, Prot. P12-2019, Prot. P37-2019, Prot. P47-2019 e P54-2019, P76-2019, qui richiamate integralmente, per un ulteriore aggiornamento sul tema pensioni.

La circolare Inps 106/19 integra la precedente 36/19, sui due nuovi riscatti, sostituendone il contenuto e riproponendone il testo con alcune modifiche.

L'Istituto adatta così le disposizioni attuative rispetto alle modifiche apportate all'articolo 20 del decreto del welfare (4/19) dalla legge di conversione 26/19. Ricorda come il riscatto sia accessibile, fino al 2021, solo agli assicurati privi di qualsiasi contribuzione prima del 1996 e di prestazione pensionistica diretta.

L'istituto specifica come, dal 30 marzo scorso, il riscatto, operabile per un massimo di cinque anni, debba collocarsi fra l'anno in cui si colloca il primo contributo già accreditato in una delle Gestioni Inps e l'anno dell'ultimo contributo accreditato e comunque non oltre il 28 gennaio 2019.

I contributi riscattati saranno parificati alla contribuzione del lavoro e il piano dell'eventuale rateizzazione è portato da 60 a 120 rate mensili, con accredito della contribuzione versata solo alla data del saldo dell'onere, mentre nel caso di interruzione del piano di pagamento, verrà riconosciuto l'accredito dei periodi proporzionalmente coperti dalla parte di onere versato.


Sul riscatto di laurea agevolato, l'Inps registra l'abrogazione dal 30 marzo del limite di 45 anni originariamente previsto per la richiesta. Inoltre fornisce chiarimenti sui potenziali beneficiari: sembra evidente che potrà essere richiesto da tutti coloro che abbiano studiato, per i periodi in corso, dal 1996; rimane non chiaro se tale facoltà sarà accessibile agli assicurati i quali, avendone i requisiti, abbiano studiato prima del '96 e optino per il metodo contributivo. Inoltre per chi abbia studiato solo in parte dopo il 1995, i periodi in corso successivi al 1995 potranno essere riscattati a scelta del lavoratore o a 5.240 euro l'anno o in modo proporzionale all'imponibile previdenziale delle ultime 52 settimane. In entrambi i casi il riscatto sarà valido ai fini del diritto e della misura dell'assegno.

Infine le peculiarità della pace contributiva non si estendono al riscatto agevolato: questo non può dunque generare alcun onere detraibile al 50% in capo al dipendente, ma rimane solo fiscalmente deducibile.

Certo di aver fatto cosa gradita, rimango a Vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Con i migliori saluti,

Roma, 11 settembre 2019

  
Paolo Arcardi